

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di
Sezione della Persona e dell'

3315
07

Composta dai magistrati:

dott. Pietro Nigris Cosattini	Presidente est.
dott. Livia Centurelli	Consigliere
dott. Alida Montaldi	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CRON 5955
ROP

Nella causa civile iscritta al n. 1599 di Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005
posta in decisione all'udienza collegiale del 7-6-2007
vertente

TRA

Elettivamente dom.to in
Presso lo studio dell'avv.
che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti

E

Elettivamente
Presso lo studio dell'
e rappresentata e difesa **come da mandato in atti**

Con la partecipazione del P.G.
Oggetto: separazione personale coniugi

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: in parziale riforma della gravata sentenza: 1) dichiarare la separazione dei
coniugi con l'addebito alla moglie; 2) affidare il figlio al padre con ampie

facoltà di visita della madre; 3) disporre che la madre versi un contributo per il mantenimento del figlio; in subordine ampliare le frequentazioni tra padre e figlio e ridurre a € 500 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del suddetto.

Per l'appellata: respingere l'appello avversario ed in via di appello incidentale addebitare la separazione al marito e disporre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento del figlio di € 1.500,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 12-3/11-5-2004 il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione tra i coniugi respingendo le reciproche domande di addebito; ha affidato il figlio minore alla madre, regolamentando le sue frequentazioni con il padre ed ha determinato in € 1.300 mensili il contributo a carico del sig. per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello insistendo nella domanda di addebito alla moglie, la cui infedeltà sarebbe stata provata dai testi assunti; ha inoltre chiesto l'affidamento del figlio in quanto, come emergerebbe dalla CTU, egli sarebbe il genitore più idoneo ad occuparsi del minore; in via subordinata nel caso di conferma dell'affidamento alla madre ha chiesto la riduzione del suo contributo di mantenimento a € 500 mensili, essendo tale cifra più equilibrata alle sue affettive condizioni economiche.

Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello avversario ed in via di appello incidentale che la separazione venisse addebitata al marito e che il contributo dovuto dal medesimo per il mantenimento del figlio venisse elevato.

Acquisita una aggiornata relazione del Servizio Sociale e sentito il minore la causa è stata trattenuta per la decisione sulle epigrafate conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda le reciproche domande di addebito la Corte ritiene che il Tribunale si sia pronunciato in forma giuridicamente corretta.

Infatti le deposizioni dei testi di parte non hanno fornito alcuna prova certa sulla denunciata infedeltà della sig.ra in quanto l'uscita di un uomo dalla casa, di per sé non è sintomatica di una relazione adulterina, tanto più che in casa era presente anche altra persona (teste).



In ordine ai rapporti del sig. _____ con una ragazza i testi sono stati un po' più precisi ma, come rilevato dal Tribunale, non è emerso con sicurezza che tale possibile relazione fosse di natura tale da costituire la causa del fallimento del matrimonio.

Detti motivi di appello vanno, pertanto respinti.

Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minore va rilevato che la CTU svolta in primo grado, pur aspramente criticata, ha affermato che sia il sig. _____ che la sig.ra. _____ presentano "una personalità nel complesso armonica ed adeguata a svolgere le funzioni genitoriale di loro competenza".

Tale giudizio è stato confermato dalla più recente relazione della psicologa del Servizio Sociale che ha accertato che _____ è un bambino maturo ed equilibrato che ha un buon rapporto con entrambi i genitori, tanto che si può ritenere che l'unica causa di un suo disagio sia la conflittualità tra i genitori stessi.

Il medesimo, sentito all'udienza del 24-1-2007, ha confermato che la sua situazione è soddisfacente in quanto gli consente di mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori.

Ciò premesso e tenuto conto della nuova normativa degli artt.155 e 155 bis c.c., va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.

Infatti l'affidamento ad uno solo dei genitori può venir disposto soltanto nel caso che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Tale interesse è l'unico che va tenuto in considerazione in quanto il legislatore ha ritenuto che di fronte all'impegno di allevare adeguatamente un figlio i genitori debbano superare le loro eventuali conflittualità di coniugi, considerando soltanto il loro imprescindibile ruolo di genitori.

La Corte ritiene che nel caso in esame i genitori di _____ siano in grado di comportarsi adeguatamente apparendo entrambi dotati di buon senso ed animati da un sincero affetto verso il figlio.

Disposto, quindi, l'affidamento ad entrambi, va confermato che il minore continui a vivere con la madre, essendo tale sistemazione di suo gradimento, ma, considerata la sua età il rapporto con il padre andrà intensificato dato che con la crescita aumenta anche la necessità per il figlio maschio dell'apporto della figura paterna; per tale ragione appare opportuno autorizzare il padre a tenere con sé il figlio a pernottare anche nei due pomeriggi infrasettimanali che passa con lui, con l'accompagnamento a scuola la mattina dopo o la riconsegna a casa della madre entro le nove, nei



giorni che non c'è scuola; per il resto va confermata la regolamentazione delle frequentazioni come stabilita dal Tribunale.

Per quanto riguarda il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio va rilevato che dai CUD prodotti emerge che il sig. _____ guadagna circa € 40.000 netti e la sig.ra _____

circa € 19.000 ed in base a tali risultanze la cifra stabilita dal Tribunale appare equa ed equilibrata sia alle rispettive potenzialità dei genitori che alle esigenze del figlio e, pertanto va confermata.

Per concludere non può venir accolta la domanda di pagamento diretto del suddetto contributo da parte del datore di lavoro del _____ poiché non è stato provato un sostanziale inadempimento di quest'ultimo.

Considerato l'esito del giudizio che vede una parziale reciproca soccombenza, sussistono motivi di equità per compensare le spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Sentiti i procuratori delle parti e preso atto del parere del P.G. definitivamente decidendo accoglie per quanto di ragione l'appello principale mentre respinge quello incidentale, proposti rispettivamente da _____ e da _____ avverso la sentenza 12-3/11-5-2004 del Tribunale di Roma che parzialmente riforma e per l'effetto affida il minore _____ ad entrambi i genitori e, ferma la sua convivenza con la madre, dispone che nei pomeriggi infrasettimanali che trascorre con il padre si fermi anche a pernottare con lui e che venga riaccompagnato a scuola la mattina dopo oppure, se non c'è scuola, a casa della madre entro le ore 9; conferma per il resto le gravata sentenza.

Spese del grado compensate.

Roma 5-7-2007

Il Presidente est.
Pietro N. [Signature]

Depositata in Cancelleria



Roma, il 25 LUG. 2007

IL CANCELLIERE G1
Adriana Basile

V°, SI APPONGA EX art.52 D.Lgs. n.196/03 L'ANNOTAZIONE ALL'ATTO DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA.

EX ART. 52 D.Lgs. 196/2003 IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI

delle parti

Roma, 25 LUG. 2007

IL CANCELLIERE

[Signature]

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

INVIATE COPIE DELLA SENTENZA
P. G. presso la CORTE DI APPELLO
P. G. presso la CORTE DI APPELLO

Roma, il 25 LUG. 2007

